

OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

LA SCISSIONE

Fonti Bibliografiche: *I testi e le esercitazioni di questi brevi e sintetici appunti sono stati estratti dai volumi qui sotto riportati:*

| | |
|--------------|---|
| Poddighe | Manuale di Tecnica Professionale Cedam (Testo adottato) |
| Savioli | Le operazioni straordinarie d'Impresa Giuffrè (Testo consigliato) |
| Confalonieri | Trasformazione, Fusione, Conferimento, Scissione e Liquidazione delle Società Il Sole 24 Ore (Testo consigliato) |

Indice

| | |
|--|---------|
| Definizione..... | Pag. 3 |
| Natura Giuridica della Scissione..... | Pag. 5 |
| Forme di Scissione..... | Pag. 7 |
| Delimitazione perimetro applicativo..... | Pag. 14 |
| Casi Particolari..... | Pag. 15 |
| Le motivazioni della scissione | Pag. 16 |
| Le Fonti..... | Pag. 29 |
| Novità rilevanti..... | Pag. 31 |
| Procedura..... | Pag. 37 |
| - Fase Progettuale..... | Pag. 38 |
| - Fase Predeliberativa..... | Pag. 39 |
| - Fase Decisionale..... | Pag. 50 |
| - Fase di Attesa..... | Pag. 52 |
| - Atto di Scissione..... | Pag. 58 |
| - Esecuzione..... | Pag. 49 |
| I Bilanci nella Scissione..... | Pag. 61 |
| A. Bilancio Straordinario di Scissione..... | |
| A.1 Criteri di Valutazione..... | Pag. 62 |
| A.2 Determinazione del rapporto di concambio..... | Pag. 63 |
| A.3 Scissione per incorporazione..... | Pag. 67 |
| B. Bilanci e adempimenti contabili..... | |
| B.1 Situazione Patrimoniale ex art. 2501 quater | Pag. 68 |
| B.2 . Bilancio di Chiusura della società scissa..... | Pag. 69 |
| B.3 Bilancio di Apertura della società Beneficiaria .. | Pag. 70 |
| Differenze di Scissione..... | Pag. 72 |
| Aspetti Fiscali..... | Pag. 88 |
| A - Imposte Dirette..... | Pag. 88 |
| B – Imposte Indirette..... | Pag.104 |
| C - Imposta di Registro..... | Pag.109 |

L'Economia Aziendale definisce la scissione come un'operazione di decentramento o di separazione di strutture societarie.

- Il termine **scissione** è di derivazione francese.
- L'istituto della scissione è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs 16/1/91 n. 22 (recepimento III e IV direttiva CEE: la n.78/855 del 9/10/1978 e la n. 82/891 del 17/12/1982).
- Il D.Lgs n. 6/2003 ha recepito alla sezione III del capo VIII libro V del Codice Civile il nuovo istituto dall' art. 2506 all'art. 2506 quater.
- La norma civilistica non dà una definizione di scissione.

DEFINIZIONE SECONDO L'ECONOMIA AZIENDALE

Operazione mediante la quale si realizza un
frazionamento

sia del patrimonio sociale della società

sia, eventualmente, della sua compagine sociale

in più parti

destinato ad essere trasferito in una o più società già
esistenti ovvero di nuova costituzione.



assegnato

The diagram consists of a rectangular box containing the word 'trasferito' in the text above, and another rectangular box containing the word 'assegnato' below it. A thin black arrow points from the bottom center of the 'trasferito' box to the top center of the 'assegnato' box, indicating a conceptual link or synonymy between the two terms.

NATURA GIURIDICA DELLA SCISSIONE

- Teoria estintivo – continuativa

- Teoria modificativa



D.Lgs 6/2003 art. 2506 C.C.

dove

- si parla di **assegnazione** e non di trasferimento
- l'operazione rappresenta quindi una riorganizzazione dell'attività sociale piuttosto che un trasferimento di beni fra soggetti giuridici.

La natura giuridica della scissione

Circa la natura della scissione, si ritiene opportuno citare la sentenza del tribunale di Verona del 6 novembre 1992, la quale ha espressamente stabilito che: ***l'oggetto dell'istituto giuridico della scissione è da riferirsi a quella operazione di trasferimento di attività e passività della società scissa a una o più società beneficiarie in cambio dell'assegnazione di quote o azioni di quest'ultima ai soci della società scissa per l'importo pari alla differenza fra attività e passività trasferite.***

Pertanto, non sono da annoverarsi nell'ambito della scissione tutte quelle operazioni di trasferimento di beni che non prevedono come contraccambio l'attribuzione di quote o azioni.

FORME DI SCISSIONE

- Totale o parziale
- Per incorporazione o costituzione di nuova società
- Proporzionale o non (problema di tutela dei soci)




A- Scissione mediante costituzione di nuove società

A1) Scissione parziale (La società Alfa, pur rimanendo in vita con un patrimonio inferiore dà origine alla Società Beta)

(Prima della scissione)






(Dopo la scissione)



oppure

(La società Alfa, pur rimanendo in vita con un patrimonio inferiore, dà origine alle società Beta e Gamma)



A2) Scissione totale (La società Alfa **si estingue**
dando vita alle società Beta e Gamma)

(Prima della scissione)

Soc.
ALFA

(Dopo la scissione)

Soc.
BETA

Soc.
GAMMA

oppure

(La società Alfa si estingue dando vita alle società
Beta, Gamma e Omega)

Soc.
ALFA


Soc.
BETA

Soc.
OMEGA

Soc.
GAMMA


B) Scissione mediante incorporazione¹ in Società precostituite

B1) Scissione parziale (La società Alfa pur rimanendo in vita, conferisce parte del suo patrimonio alla società Beta precostituita)




oppure

(la società Alfa pur rimanendo in vita, conferisce parte del suo patrimonio alle società Beta e Gamma precostituite)




¹ Classificazione tratta dalla IV Direttiva CEE

B2) Scissione totale (La società Alfa conferisce tutto il suo patrimonio alle società Beta e Gamma precostituite e quindi si estingue)



oppure


(La società Alfa conferisce tutto il suo patrimonio alle società Beta, Gamma e Omega precostituite e quindi si estingue)




Attenzione: Nella scissione totale la società conferitaria non può essere una sola ma almeno due altrimenti l'istituto giuridico è la fusione per incorporazione

C) Scissione mediante costituzione di nuove società e incorporazione in società precostituite

C1) Scissione parziale (La società Alfa, pur rimanendo in vita, conferisce parte del suo patrimonio alla società Beta precostituita e alla società Gamma che costituisce contestualmente all'atto di scissione)



C2) Scissione totale (La società Alfa conferisce il suo patrimonio in parte alla società Beta preconstituita e in parte alla società Gamma che costituisce contestualmente all'atto di scissione, quindi la stessa società Alfa si estingue)



DELIMITAZIONI PERIMETRO APPLICATIVO

- La direttiva comunitaria (IV) riservava l'operazione alle sole SPA mentre il legislatore nazionale ne ha ampliato l'ambito applicativo unificando fusioni e scissioni.
- Come per la fusione l'ambito applicativo dal punto di vista giuridico è più ristretto di quello dal punto di vista economico.

La scissione non può essere realizzata con organismi diversi dalla società:

- associazioni
- imprese individuali
- enti non commerciali
- enti pubblici
- consorzi

CASI PARTICOLARI

- **Le Società cooperative**

Il nuovo codice civile permette l'effettuazione della scissione da parte di tutti i tipi di società lucrative e cooperative (non mutualistiche).

- **Le Società semplici e irregolari**

Non è realizzabile.

- **Le Società in liquidazione**

Non è ammessa la scissione di società in liquidazione che ha già iniziato la distribuzione dell'attivo.

- **Le Società sottoposte a procedure concorsuali**

E' possibile la scissione per società sottoposte a procedura concorsuale.

LE MOTIVAZIONI DELLA SCISSIONE

1. RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA
2. SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA' NON REMUNERATIVE
3. DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PROSPETTIVA DI CESSIONE DI RAMI AZIENDALI
4. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI DEI SETTORI NON PRODUTTIVI
5. MOTIVAZIONI FISCALI
6. IMMAGINE COMMERCIALE
7. CONCENTRAZIONE
8. DECENTRAMENTO
9. SVILUPPO
10. RIASSETTO PROPRIETARIO
11. PRESUPPOSTI FINANZIARI
12. ALTERNATIVA AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA

L'ente non è più governabile agevolmente in quanto avendo assunto notevoli dimensioni si muove come un pachiderma, cioè lentamente, con i caratteri tipici di un ente pubblico, perdendo così in economia e trovando difficoltà a concorrere con le altre imprese per accaparrare quote di mercato;

2. SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON REMUNERATIVE

L'impresa spinge la sua attività in vari settori dell'economia e, mentre per taluni realizza i pur legittimi utili, per altri sopporta perdite. Di qui l'esigenza di fare una netta distinzione tra le attività remunerative e non, come primo passo per la cessione a terzi o la cessione di queste ultime.

3. DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
PROSPETTIVA DI CESSIONE DI RAMI
AZIENDALI

Non necessita di spiegazione in quanto già
espressa nel titolo

4. SCIoglimento del Rapporto di Lavoro con i Dipendenti dei Settori Produttivi non Remunerativi

Nelle legislazioni sociali più evolute ci sono notevoli limitazioni a chiudere delle fabbriche per le implicazioni sul reddito dei lavoratori licenziati, una delle quali potrebbe essere il coinvolgimento delle maestranze degli altri settori in scioperi che potrebbero danneggiare i settori produttivi portanti dell'impresa.

Attraverso la scissione si tende dapprima ad isolare gestionalmente il settore “cenerentola” per poi giungere alla liquidazione della società ed evitare i contraccolpi negli altri settori.

5. MOTIVAZIONI FISCALI

Eventuale risparmio di imposta ovvero, sfruttamento di incentivi di carattere tributario (attenzione alla norma antielusiva).

6. IMMAGINE COMMERCIALE

l'apporto di un particolare “brand” in una società dedicata potrebbe favorire una maggiore penetrazione nei mercati.

7. CONCENTRAZIONE

L'operazione di scissione può rappresentarsi in una operazione volta alla concentrazione di un mercato.

Tale risultato può essere ottenuto attraverso due procedure che sono:

- la costituzione di Joint-ventures;
- la fusione societaria.

In entrambe le procedure su esposte l'operazione di scissione costituisce lo strumento propedeutico alla realizzazione delle stesse.

8. DECENTRAMENTO

In talune situazioni in cui vi sia mercato sfavorevole, crisi economica annunciata, pressione fiscale e decentramento di rischi economici, può essere utile attivare lo strumento del decentramento il quale si può realizzare attraverso due modalità:

⇒ il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale a due o più società di nuova costituzione;

⇒ il trasferimento di due o più rami aziendali a due o più società di nuova costituzione.

9. SVILUPPO

L'individuazione di uno o più particolari rami aziendali con “velocità di espansione” particolarmente differenziate da quella della società di appartenenza potrebbero favorirne lo sviluppo mediante la scissione degli stessi.

10. RIASSETTO PROPRIETARIO

La scissione potrebbe risolvere diverse strategie insorgenti fra soci o gruppi di soci.

11. PRESUPPOSTI FINANZIARI

Il mutamento della politica del credito in un determinato mercato che favorisca un settore piuttosto che un altro potrebbe consigliare l'operazione di scissione al fine di favorirne lo sviluppo.

12. ALTERNATIVA AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SOCIETARIA

Molto spesso si possono verificare situazioni nelle quali un imprenditore non trovi più conveniente proseguire l'attività aziendale al punto da rischiare una liquidazione rovinosa.

In tal caso, la scissione, ancora una volta, potrebbe rappresentare la soluzione più efficace del problema, in quanto lo stesso imprenditore della società sottoposta a liquidazione, nel caso non si sia già provveduto alla distribuzione dell'attivo, può scindere parzialmente la stessa, creando una o più società beneficiarie operanti in settori di mercato più interessanti e avviando nel contempo una graduale riduzione delle attività della società scissa sino a giungere ad una sua liquidazione meno dannosa.

FONTI

- Dall' art.2506 all'art. 2506 quater Codice Civile
- Art. 2112 Codice Civile completamente riformulato da:
 - D.Lgs 29 dicembre 1990 n.428 (art.42)
 - D.Lgs 2 febbraio 2001 n.18 (art.1)
 - D.Lgs 10 settembre 2003 n.276 (Biagi) (art.32)
- Art. 2426 n.6 - modalità di utilizzo dell'avviamento
- Art. 2423 Codice Civile – stime peritali
- Art. 2473 Codice Civile - recesso del socio da SRL
- Art. 2437 Codice Civile - recesso del socio da SPA

- Art.173 DPR 917/86 (TUIR)
- Art. 178 DPR 917/86 (TUIR)
- Art. 5bis DPR 322/1998 –
- Art. 2 c.3 – lett.f) DPR 633/72
- Art.19 bis 2 DPR 633/72 (TU IVA) –c.7
- Art. 37-bis DPR 600/73
- Art. 4 tariffa parte prima DPR 131/86
- Testo Unico del 31/10/90 n.347 – imposte ipotecarie e catastali ex art.10 c.2

- Direttiva 90/434 del 23 Luglio 1990 CEE
- Legge 10 Ott.1990 n.287 normativa antitrust nazionale
- Regolamento n.139/2004 del 20/01/2004 normativa antitrust comunitaria
- D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 responsabilità amministrativa della società
- Principi contabili n. 30 - 2.9.2

CODICE CIVILE

- NON FORNISCE ALCUNA DEFINIZIONE DI SCISSIONE
- INDICA LE FORME CON CUI QUESTA PUO' REALIZZARSI

NOVITA' RILEVANTI

A) CIVILISTICHE

- possibilità del conguaglio in denaro (art.2506 c.2)
- possibilità di effettuare scissione con Società soggette a procedure concorsuali


B) FISCALI

- principio della **neutralità fiscale**
- divieto di riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni
- riporto della perdite

RIPORTO DELLE PERDITE

Condizioni:

- a) alla Società scissa si applicano le disposizioni sulle Società fuse o incorporate (art. 172 TUIR)
- b) alle Società beneficiarie si applicano le disposizioni sull'incorporante o Società risultante dalla fusione



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Condizione di vitalità2. Ammontare massimo della perdita3. Quote o azioni possedute dalla beneficiaria4. Contributi erogati a norma di Legge |
|--|

Art. 172 comma 7 Tuir Riporto delle perdite

1. Condizione di vitalità:

Nel conto economico dell'ultimo esercizio siano presenti rispetto alla media del biennio precedente:

- ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari ad almeno il 40%
- costo del personale dipendente pari al almeno il 40%

2. **L'ammontare massimo della perdita** riportabile deve essere computato senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi: le perdite sono utilizzabili cioè fino ad un importo massimo pari al minore tra il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale ex art. 2506 ter 1° comma c.c. e il patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato diminuito però dei conferimenti e versamenti dei soci effettuati negli ultimi 24 mesi (dalla data della situazione patrimoniale)

3. Nel caso in cui le azioni o quote fossero possedute dalla/e Società beneficiaria/e è consentito solo l'utilizzo della parte di perdite eccedente l'ammontare della eventuale svalutazione delle azioni o quote per perdite effettuate in esercizi precedenti dalla beneficiaria o da altra Società che le avesse cedute alla beneficiaria dopo averle svalutate o prima dell'atto di scissione;

4. **I contributi erogati a norma di legge** dallo Stato o da altri enti pubblici, non devono essere eliminati dal patrimonio netto al fine di determinarne l'ammontare che rileva quale importo massimo della perdita riportabile.

PROCEDURA

- A FASE PROGETTUALE**
- B FASE PREDELIBERATIVA**
- C FASE DECISIONALE**
- D FASE DI ATTESA**
- E ATTO DI SCISSIONE**
- F ESECUZIONE**

A. FASE PROGETTUALE

La redazione del progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis c.c. deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Tra **iscrizione** del progetto di scissione e data della **delibera** di scissione

devono

decorrere almeno 30 giorni.

NOTA: 30 giorni **non** sono richiesti se

- tutti i soci sono consenzienti
- la scissione riguarda soltanto Società di persone

B. FASE PREDELIBERATIVA

Ciascuna Società deve predisporre

- a) **Situazione patrimoniale** (Bilancio) di data non anteriore a 120 gg. dal giorno in cui il PROGETTO DI SCISSIONE è depositato presso la sede della Società. (art.2506 –ter).
- b) **Relazione degli amministratori (art.2506-ter)** che illustra il PROGETTO DI SCISSIONE e IL RAPPORTO DI CAMBIO
- c) **Relazione degli esperti (art.2506-ter)** sulla congruità del RAPPORTO DI CAMBIO
- d) **Relazione dei sindaci** sulla scissione (non espressamente prevista)
- e) **Relazione del revisore contabile** se esiste

Deposito di atti (art.2506-ter)

Nei **30 giorni** che precedono l'assemblea straordinaria che delibera la scissione devono restare depositati presso la sede sociale:

⇒ **PROGETTO DI SCISSIONE** (vedi fusione)

⇒ **BILANCI** degli ultimi 3 esercizi con **tutte** le relazioni accompagnatorie:

- Amministratori
- Collegio Sindacale
- Revisore contabile
- Società di certificazione

⇒ **SITUAZIONI PATRIMONIALI** redatte a norma dell'art. 2506-ter

VARIANTI

VARIANTE - SITUAZIONE

PATRIMONIALE

Mentre nelle operazioni di fusione occorre redigere le situazioni patrimoniali di tutte le Società partecipanti alla fusione, nella scissione l'obbligo di redazione della situazione patrimoniale incombe sulla sola Società oggetto di scissione e non per le Società beneficiarie quando queste ultime si costituiscono per effetto della scissione stessa.

VARIANTE - RELAZIONE DEGLI ESPERTI²

L'introduzione dell'innovativo 4° comma dell'art. 2506-ter ha risolto alcuni dubbi interpretativi giurisdizionali (Corte d'appello di Milano decisione 8 gennaio 2001 e Tribunale di Milano con i suoi "orientamenti" del febbraio 2001) sull'indisponibilità o meno della relazione degli esperti nell'ipotesi in cui la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove Società.

² Attenzione: Il D.Lgs n. 147 del 13 ottobre 2009 ha introdotto l'ottavo comma dell'art. 2501 sexies C.C. secondo cui è possibile effettuare le operazioni di scissione senza che venga predisposta la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di concambio.

| Scissione | | | | |
|--|---|---|---|--|
| con costituzione di nuove società beneficiarie e rapporti di partecipazione dei soci come società scissa | con apporti a società già costituite e con rapporti di partecipazione dei soci diversi rispetto a quelli nella società scissa | con apporto a società già costituite (non possedute dai medesimi soci della società scissa) e con rapporti di partecipazione dei soci come nella società scissa | Con apporto a società beneficiarie di nuova costituzione e con rapporti di partecipazione diversi da quelli originari | |
| NON OCCORRE LA REAZIONE DELL'ESPERTO | OCCORRE LA RELAZIONE DELL'ESPERTO | OCCORRE LA RELAZIONE DELL'ESPERTO | OCCORRE LA RELAZIONE DELL'ESPERTO | |

VARIANTE - SCISSIONE NON PROPORZIONALE

4° COMMA ART.2506-BIS C.C.

Per evitare di non poter utilizzare la scissione non proporzionale il progetto di scissione **deve** prevedere il diritto dei soci dissenzienti a far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci seguendo i criteri di valutazione delle medesime previste per l'istituto del recesso.

.

VARIANTE - LA STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA

Il 1° comma dell'art. 2343 del codice civile recita:

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale soprapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo”.

La disposizione contenuta in detto articolo è da applicarsi alla scissione?

Ebbene il D.Lgs 16 gennaio 1991 n. 22, che ha modificato ed integrato il codice civile di varie disposizioni sulla fusione, sulla scissione ecc., **non** fa alcun cenno al predetto art. 2343, **tuttavia**:

- l'art. 8 della VI direttiva CEE prevede che gli Stati membri **possano** disporre che la relazione sulla stima dei conferimenti in natura e la relazione sul progetto di scissione siano redatte dagli stessi esperti;
- lo schema della legge delega prevedeva che l'esperto per la relazione di scissione e quello per la stima ex art. 2343 del codice civile potessero coincidere.

Riteniamo che, nel silenzio della legge, quest'ultima opportunità non sia da escludere e che l'art. 2343 del codice civile sia da applicare in quanto disposizione positiva non esclusa dall'istituto giuridico della scissione.

Ma la giurisprudenza ha esposto finora pareri discordi:

- **il Tribunale di Verona**, con decreto 6 novembre 1992, ha affermato:

“(*omissis*). che invero, sebbene non espressamente richiamata, la disciplina di cui all’art. 2343 codice civile, deve ritenersi operante anche in ipotesi di scissione pena il rischio di fenomeni di annacquamento del capitale.(*omissis*).”;

- **il Tribunale di Udine**, con decreto del 27 settembre 1994 ha indicato **la non necessarietà** della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-quinquies c.c. e della relazione di stima.

- il **tribunale di Milano** ha emanato la seguente massima sull'argomento (in "Il Sole 24 Ore" del 24 novembre 1994, a firma di Angelo Busani) che esclude la relazione di stima:

"Scissione.

E' stato ritenuto che la scissione di società non costituisce un conferimento di beni in natura dalla Società madre alla Società figlia e quindi non è richiesta la relazione di stima prevista dall'art.2343 del c.c. per i conferimenti in Società di beni in natura o crediti".

Il perito provvederà a valutare il patrimonio trasferito a valori correnti e le Società conferitarie o beneficiarie troveranno in detti valori il limite massimo di accoglimento nelle proprie scritture contabili; tuttavia, più frequentemente, saranno recepiti i valori storici dei beni così come presenti nella contabilità della società scissa purché non superiori ai valori correnti."

C. FASE DECISIONALE

DELIBERA DI SCISSIONE

L'art. 2502 c.c. recita che la scissione deve essere deliberata da ciascuna delle Società partecipanti alla scissione mediante l'approvazione del relativo progetto:

trattasi di assemblea straordinaria con l'intervento del Notaio.

PUBBLICITA'

La delibera di scissione **deve essere depositata** per l'iscrizione nel registro delle imprese (art.2502-bis c.c.) unitamente al:

- ✓ PROGETTO DI SCISSIONE
- ✓ RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- ✓ RELAZIONE DEGLI ESPERTI
- ✓ BILANCI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
- ✓ SITUAZIONE PATRIMONIALE

D. FASE DI ATTESA

Dopo la delibera di scissione e prima dell'atto di scissione occorre affidare i seguenti adempimenti:

1. Comunicazione ai sindacati
2. Tutela dei Creditori
3. Tutela degli Obbligazionisti
4. Tutela dei Soci

1. COMUNICAZIONE AI SINDACATI

Almeno **25 giorni** prima dell'atto di scissione, le Società con più di 15 dipendenti devono dare preventiva comunicazione scritta dell'operazione alle organizzazioni sindacali e di categoria.

La comunicazione deve contenere:

- i motivi della scissione;
- le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti;
- le eventuali misure intraprese nei confronti dei dipendenti;

tutto ciò in ossequio al D.Lgs 2/2/2001 n. 218 ed all'art. 2112 c.c. .

2. TUTELA DEI CREDITORI

L'art. 2503 c.c. prescrive che la scissione può essere attuata solo **dopo 60 giorni** dall'iscrizione della delibera di scissione presso il registro delle imprese.

Il suddetto periodo può essere ridotto se:

- c'è il consenso dei creditori
- vengono pagati i creditori che non hanno dato il consenso;
- vengono depositati presso una banca somme di denaro corrispondenti all'ammontare dei creditori non consenzienti;
- la relazione degli esperti assevera la non necessità di garanzia a favore dei creditori (solo per le società quotate).

Durante i 60 gg dalla delibera di scissione i creditori possono fare opposizione alla scissione, ma il tribunale può disporre che la scissione si attui ugualmente.

3. TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ai possessori di **obbligazioni convertibili** deve essere data la facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di scissione.

L'avviso di ciò deve essere pubblicato sulla G.U. almeno **90 giorni** prima dell'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese.

4. TUTELA DEI SOCI

I soci della Società di capitale possono opporsi alla scissione esercitando il diritto di recesso a norma degli:

⇒ Art. 2437 c.c. per la S.P.A. e S.A.P.A.

⇒ Art. 2473 c.c. per le S.R.L.

E. ATTO DI SCISSIONE

Il momento **conclusivo** della procedura di scissione è rappresentato dall'**atto di scissione**.

L'art. 2504 c.c. prevede che la scissione deve essere adottata per atto pubblico (NOTAIO).

L'atto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione a cura del Notaio e degli **AMMINISTRATORI** entro **30 giorni** nell'ufficio del registro delle Imprese dei luoghi ove è posta la sede delle Società partecipanti la scissione.

F. ESECUZIONE

E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- L'atto di scissione deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto presso l'Ufficio del Registro
- Comunicazioni
 - uffici fiscali
 - uffici previdenziali
 - uffici P.S., comunali per licenze, autorizzazioni
 - a clienti, fornitori, istituti bancari, società di leasing, erogatori di utenze etc.
- Trascrizione dell'atto di scissione presso la
 - conservatoria dei registri immobiliari
 - pubblico registro automobilistico
- Adempimenti necessari per i beni immateriali
- Annullamento delle azioni della società scissa emettendo le nuove azioni.

Adempimenti civilistici previsti per una scissione fra società di capitali

Le società partecipanti alla scissione devono disporre la:

| | | |
|---|--|---|
| Redazione del progetto di scissione | il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, deve avvenire almeno trenta giorni prima della delibera di scissione | Artt. 2506-bis e 2501-ter c.c. |
| Redazione della situazione patrimoniale di scissione | con data anteriore non oltre i 120 gg dal giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella sede della società. Si può utilizzare l'ultimo bilancio d'esercizio se questi è stato chiuso non oltre sei mesi prima dal giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede sociale | Artt. 2506-ter e 2501-quater c.c. |
| Redazione della relazione degli amministratori | non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale | Artt. 2506-ter e 2501-quinquies c.c. |
| Relazione degli esperti | | Artt. 2506-ter e 2501-sexies c.c. Art.2501-sexies c.c. |
| Nomina e relazione del perito (non richiesta dalla maggioranza dei tribunali) | la relazione degli esperti è predisposta da una società di revisione per le società quotate in Borsa | Art.2501-sezies, terzo comma, c.c. |
| Deposito presso le sedi delle società partecipanti alla scissione di: | richiesta per la valutazione dei beni in natura apportati alle società beneficiarie | Art.2343 c.c. |
| - progetto di scissione con relazione amministratori ed esperti | durante i trenta giorni precedenti la delibera assembleare e finchè la scissione sia deliberata | Artt.2506-ter e 2501-septies c.c. |
| - bilanci degli ultimi tre esercizi con relative relazioni (amministratori, sindaci, revisori) della società scissa e delle società beneficiarie (se costituite antecedentemente alla scissione stessa) | | |
| - situazioni patrimoniali ex art.2501-quater della società scissa e delle società beneficiarie (se già costituite) | | |
| Assunzione delle delibere di scissione | entro sei mesi dal deposito del progetto di scissione nel registro delle imprese (o otto mesi se si deposita il bilancio d'esercizio – Tribunale di Milano, 1991, par.7 – aspetti civilistici delle fusioni) | Artt.2506-ter e 2502 c.c. |
| Deposito delle delibere di scissione nel registro delle imprese | entro trenta giorni a cura del notaio (salvo ipotesi prevista dall'art.2436, 3° c. c.c.) | Artt.2506-ter e 2502-bis c.c. |
| Opposizione dei creditori | entro i sessanta giorni successivi dalla iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di scissione | Artt.2506-ter e 2503 c.c. |
| Possibilità di conversione per gli obbligazionisti | con avviso su G.U. almeno 90 gg prima della pubblicazione del progetto di scissione. Diritto di conversione entro 30 gg dalla pubblicazione in G.U. | Artt. 2506-ter e 2503-bis c.c. |
| Atto di scissione | deposito entro 30 gg dalla sua redazione (successiva al termine dei due mesi prevista per l'opposizione dei creditori) presso il registro delle imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione | Artt.2506-ter e 2504 c.c. |
| Effetto della scissione | Quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art.2504 c.c. (atto di scissione) relativa alle società beneficiarie. Possibilità di postdatazione degli effetti della scissione salvo il caso di scissione con costituzione di nuove società beneficiarie | Art.2506-quater, c.c. |
| | Possibilità di retrodatazione (contabile) | Art.2501-ter nn.5 e 6 c.c. |

Arco temporale

